

COMUNE DI VIDRACCO

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
SULL'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DEL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
VOLONTA' - TESTAMENTO
BIOLOGICO**

INDICE

Art.1 Definizioni	pag.3
Art.2 Natura e scopo del registro	pag.4
Art.3 Soggetti legittimati	pag.4
Art.4 Istituzione e contenuto del registro	pag.4
Art. 5 Modalità di deposito e registrazione del testamento biologico nel relativo registro	pag.5
Art.6 Revoca, modifica, rinnovo dell'iscrizione	pag.5
Art.7 Modalità di accesso al registro	pag.6
Art.8 Rinvio	pag.6
Art. 9 Norma finale	pag.6

ART.1 – DEFINIZIONI

1. Il Comune in base al comma 2, dell'art.3, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.lgs. n.267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
2. Il Comune di Vidracco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato, nel prosieguo, REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI;
3. Ai fini del presente documento si intende per:
 - a. TESTAMENTO BIOLOGICO, detto anche testamento di vita, dichiarazione anticipata di volontà, il documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto residente nel Comune di Vidracco relative alle volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia del trattamento o della cura cui è sottoposta;
 - b. DICHIARANTE: soggetto residente a Vidracco che renda la dichiarazione relativa al Testamento/Dichiarazione di volontà, a condizione che:
 - Abbia compiuto il diciottesimo anno di età
 - Abbia la capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire;
 - c. FIDUCIARIO: soggetto maggiorenne capace di intendere e volere che può conoscere il contenuto che avrà compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire e che in caso di necessità potrà ritirare la busta;
 - d. LUOGO DI DEPOSITO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO: luogo sicuro posto all'interno degli uffici Anagrafe e Stato Civile del Comune di Vidracco;
 - e. REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI TESTAMENTO BIOLOGICO: registro riportante il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta redazione del Testamento/Dichiarazione di volontà e l'elenco dei soggetti dichiaranti oltre che dei fiduciari (fiduciario e eventuale fiduciario supplente);
 - f. FUNZIONARIO ACCETTANTE: viene individuato nel Funzionario comunale del Servizio di Stato Civile ed Anagrafe, od in sua assenza prolungata nel Funzionario appositamente e momentaneamente nominato dal Sindaco, della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il Funzionario accettante non conosce il contenuto del

Testamento/Dichiarazione di volontà che `e un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

ART.2 – NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

1. Il presente regolamento disciplina la modalità relative alla istituzione, alla tenuta e all'utilizzo del Registro cartaceo delle dichiarazione anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (di seguito Testamento Biologici);
2. Il presente regolamento definisce le procedure necessarie per la registrazione delle dichiarazione anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (di seguito Testamento biologico) per la loro conservazione e per garantire la loro effettiva disponibilità di utilizzo al momento dell'insorgere delle relative condizione di applicabilità;
3. Il Registro non è pubblico, dovrà avere un numero progressivo con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante dell'eventuale fiduciario o sostituto fiduciario nominato nella DAT oppure i dati del Notaro rogante la DAT;
4. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Vidracco ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che consegnino copia in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura dall'interessato dichiarante e/o dal fiduciario/i, al fine di garantire la riservatezza del contenuto del Testamento Biologico, redatto di proprio pugno e sottoscritto, dall'interessato medesimo che fissa le disposizioni testamentarie contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART.3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere;
2. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra indicate, qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni;
3. Il Fiduciario, individuato nel Testamento biologico, è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

ART.4 – ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO

1. Il deposito della busta chiusa contenente il Testamento Biologico, sarà oggetto di apposita istanza con la quale il Dichiarante ed il Fiduciario dichiareranno di depositare la busta contenente il testamento biologico, nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche del documento di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente , se nominato;
2. La predetta istanza avrà un numero progressivo che verrà annotato sul Registro;

3. L'Ufficio al quale far riferimento sarà quello dello Stato Civile;
4. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.

ART.5 – MODALITA' DI DEPOSITO E REGISTRAZIONE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO NEL RELATIVO REGISTRO

1. Le modalità di raccolta delle dichiarazioni dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dichiaranti;
2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento;
3. Prima di consegnare il proprio testamento in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per se' e per il fiduciario. Il deposito sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara di aver compilato il proprio testamento biologico;
4. Il funzionario comunale, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario o ai Fiduciari (massimo 2) l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, unitamente ad una copia del Presente Regolamento;
5. Nella ricevuta rilasciata sarà riportato che: "il funzionario incaricato non conosce il contenuto del testamento biologico, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso";
6. La raccolta delle richieste di iscrizione o cancellazione nel Registro, potrà avvenire anche presso il domicilio indicato dal dichiarante purchè situato nel Comune di Vidracco, nel caso di comprovata impossibilità a recarsi personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile per gravi impedimenti (malattia, invalidità, impedimenti fisici ecc.), previa presentazione di certificazione medica che comprovi la condizione d'impossibilità a recarsi presso gli uffici comunali.

ART. 6 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Il venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Vidracco non comporta la cancellazione dal Registro. Tuttavia, in caso di trasferimento in altro Comune o successivo deposito di altre buste, farà fede l'ultima dichiarazione depositata e verranno annullate le precedenti;
2. L'Iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento;
3. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il rinnovo di una nuova iscrizione al Registro, la modifica consisterà nel ritiro della busta chiusa e il ripristino di una nuova iscrizione seguendo la stessa procedura;

4. Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forma diverse dalle modalità previste dal regolamento e non comunicate al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo;
5. La comunicazione dell'avvenuto decesso del dichiarante comporterà la cancellazione dal registro e la contestuale distruzione della busta. Dell'avvenuta distruzione verrà redatto apposito verbale da allegare al Registro.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

1. L'accesso al Registro dei Testamenti Biologici è consentito, oltre che al dichiarante, al/i fiduciari, ad altri soggetti autorizzati dal Dichiarante nell'istanza, prevista dai precedenti articoli 4 o 5, previo presentazione di richiesta scritta motivata dagli interessati legittimi;
2. Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, previa identificazione, dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro di Testamenti Biologici;
3. La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale e contributivo per il richiedente;
4. Il Comune di Vidracco e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro, non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto dei testamenti conservati.

ART. 8 –RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamenti in materia.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione;
2. Il regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.